



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)
Servizio Demanio

ORDINANZA n. 30 in data 13/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RITENUTO:** necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso dell'arenile demaniale lungo il litorale di Minturno, sia per motivazioni igienico-sanitarie, sia di ordine pubblico, sia infine, per assicurare la compatibilità ed uniformità dei comportamenti e dei servizi al fine di garantire l'utilizzo migliore del Demanio Marittimo;
- VISTO:** il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n.° 59;
- VISTA:** la Legge Regionale 6 agosto 2007 n.° 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.° 14 e smi (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- VISTA:** la D.G.R. 30 luglio 2001 n.° 1161 e s.m.i., recante "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999 n.° 14";
- VISTO:** gli art. 8 e 9 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n.° 11;
- VISTO :** Il nuovo Regolamento Regionale n.° 19 del 12/08/2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- VISTO:** il DPCM 21/12/1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24/07/1977 n.° 616" e s.m.i.;
- VISTI:** il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la legge 05/02/1992 n.° 104 e s.m.i. relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA:** la Legge 25 Agosto 1991 n. 284 e s.m.i. in merito alla Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;
- VISTO:** il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 Ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- VISTA:** la Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 05-10-1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- VISTA:** la legge 27/12/2006 n.° 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 c. da 250 a 257;
- VISTE:** la Delibera Commissariale n.° 14/2012 e la Delibera Consiliare n.° 02/2013 di riapprovazione del PUA;
- VISTO:** il D.P.R. 8 Giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTA:** la nota fax del 22/04/2011 prot. 174441 trasmessa dalla Regione Lazio con la quale vengono individuate le zone dichiarate idonee alla balneazione;
- VISTO:** che per quanto riguarda questo Comune, le zone temporaneamente vietate alla balneazione sono indicate con separata Ordinanza Sindacale e individuate con appositi cartelli monitori, mentre quelle legate a motivi di sicurezza e non alla qualità delle acque di balneazione, sono indicate con Ordinanza 67 del 16/08/2010 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTE:** le ordinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta nn.° 53/07 e 116/07 e n.29/2014 con annesso Regolamento;
- VISTA:** la nota 9287/Dem. del 05/06/07 della Capitaneria di Porto di Gaeta sulla opportunità

di garantire ininterrottamente, durante tutta la fascia oraria di balneazione, il servizio di salvamento e assistenza bagnanti;

VISTI: gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

VISTI: la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;

SENTITE: le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali più rappresentative della zona;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi d’acqua lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta, sono state emanate dal Ministero della Marina Mercantile (Decreto 26/01/1960) e dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con proprie ordinanze n° 05/96, n° 92/03, n°17/04, n°23/04, n°24/04, n°25/04, n° 59/04, n° 39 del 28/04/2006, n° 53 del 07/05/2007, 116/07 e n°29/2014 a cui si fa riferimento.

ORDINA

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Le norme di cui alla presente ordinanza, si applicano nell’ambito delle aree demaniali marittime del litorale del Comune di Minturno, con esclusione di quelle identificate nell’elenco allegato al DPCM 21/12/1995 e s.m.i.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 La stagione balneare, per quanto riguarda la normale attività di balneazione, è compresa tra il **1° maggio ed il 30 settembre**, mentre per i soli fini di “Elioterapia” la stagione balneare è compresa tra il **01 Ottobre al 30 Aprile** dall’anno successivo, senza che venga assicurato il servizio di salvataggio, le cui modalità saranno stabilite di volta in volta mediante l’emazione, entro il **30 settembre** di ogni anno, di apposita *Delibera di G.C. avente ad oggetto “Destagionalizzazione attività turistiche ricreative L.R.n°13/2007 e s.m.i. e R.R.n°19/2016”*. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari, previste per periodi diversi da quelli indicati nel presente provvedimento, possono essere formalmente riconosciute ed autorizzate con atto integrativo del Servizio Demanio;

2.2 Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari – ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree temporaneamente interdette da eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità concedente per motivi di pubblico interesse - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il **15 giugno e terminare non prima del 1° settembre** - il servizio di salvataggio deve essere assicurato durante l’orario di balneazione tra le 9.30 e le ore 19.00 secondo le modalità indicate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta a mezzo di proprie ordinanze.

2.3 Nelle spiagge libere dove non può essere garantito il servizio di salvamento, come previsto dal D.G.R. 30 luglio 2001 n° 1161 e s.m.i. e dall’Ordinanza n°29 del 29/05/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, sarà predisposta adeguata segnaletica, posizionata in modo ben visibile dall’utenza, recante in più lingue la seguente dicitura: **"ATTENZIONE –**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

ART. 3 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 La zona di mare antistante il litorale del Comune di Minturno riservata alla balneazione è quella individuata con ordinanza sindacale. Resta **esclusa quella antistante Monte d'Argento**, disciplinata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta all' art. 2 punto 2.1 della propria Ordinanza 53/07.

ART. 4 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione è vietata:

4.1 nelle zone dichiarate temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari dalla Regione Lazio, in quelle individuate con ordinanza Sindacale e, in quelle individuate per motivi di sicurezza dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con propria Ordinanza. Tali zone saranno opportunamente segnalate;

4.2 All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

a) Sulle spiagge del Comune di Minturno, durante la STAGIONE BALNEARE, E' VIETATO:

5.a.1 alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, i tratti di arenili messi a disposizione dai concessionari, le spiagge libere e i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da opere di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale;

5.a.2 occupare con **ombrelloni, sdraio, sedie, teli, asciugamani, mezzi nautici e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda 5 metri** dalla battigia, che è destinata esclusivamente al **libero transito ed è indispensabile per l'organizzazione degli interventi urgenti finalizzati al soccorso in mare**. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità, fino al limite di metri 3,00;

5.a.3 praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;

5.a.4 condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, muniti di brevetto riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, i cani guida per i non vedenti e i cani adibiti a servizio di guardiania delle strutture balneari. I concessionari, salvaguardando sempre l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Servizio Demanio, Urbanistica e delle competenti autorità, sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per

l'accoglienza di **animali domestici** al seguito dei proprietari-bagnanti. Le aree destinate a tali scopi, devono essere dotate di accesso indipendente e avere le caratteristiche indicate dall'A.S.L. competente. All'interno di dette aree, gli animali devono essere condotti al guinzaglio, muniti di museruola e, possono fare il bagno al di fuori dell'orario di balneazione;

- 5.a.5** tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite stabilito dalle leggi regionali e fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
- 5.a.6** pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- 5.a.7** effettuare qualsiasi tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione, salvi gli interventi che a giudizio dell'Ente, sono necessari per l'incolumità pubblica, il buon funzionamento delle strutture e degli impianti danneggiati;

b) Sulle spiagge del Comune di Minturno, E' VIETATO DURANTE TUTTO L'ANNO:

- 5.b.1** effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- 5.b.2** sorvolare per qualsiasi scopo le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- 5.b.3** lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli autorizzati e addetti alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 5.b.4** lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- 5.b.5** collocare tende, roulotte, camper e simili;
- 5.b.6** transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti; dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap e quelli espressamente autorizzati;
- 5.b.7** gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, ad eccezione di quelli autorizzati (falò d'estate) su motivata istanza dei concessionari;
- 5.b.8** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione del Comando Vigili del Fuoco;

c) Attività sugli arenili:

- 5.c.1** Sulle spiagge demaniali in concessione e su quelle libere affidate dal Comune in convenzione ai sensi del **Regolamento Regionale n°19 del 12/08/2016**, e s.m.i., è consentito lo svolgimento di manifestazioni ludico-ricreative di breve durata ritenute di interesse turistico (giochi, spettacoli, gare sportive, ecc.) previa comunicazione al Comune in cui il concessionario/convenzionato indica il giorno e l'ora dell'evento e l'installazione di eventuali strutture minimali di facile rimozione. Sulle altre spiagge libere è facoltà

dell'Amministrazione rilasciare permessi per manifestazioni ludico-ricreative da richiedersi a cura degli interessati almeno 15 giorni prima dell'evento. In ogni caso la manifestazione è condizionata all'acquisizione da parte dell'interessato di ogni altra necessaria autorizzazione rilasciata da altre Amministrazioni interessate;

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

agli effetti della presente ordinanza,

a) per “**struttura balneare**” o “**stabilimento balneare**”, devono intendersi tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative; le tipologie di utilizzazione sono quelle individuate all'art. 3 del Regolamento regionale n° 19/16;

b) per “**concessionario**”, si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle attività di cui al precedente punto a)

A) Disciplina generale degli arenili

6.a.1 Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore **09.00** alle ore **19.30**. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore **09.30** alle ore **19.00**.

6.a.2 I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2- **devono**:

- *attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con propria ordinanza;*
- *esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente ordinanza e di ogni altra ordinanza comunale emanata a sua integrazione unitamente alla tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione, oltre all'elenco dei servizi resi gratuitamente, alle tariffe applicate per i servizi resi a pagamento, e tutti i servizi concessi così come quanto indicato all'art. 4) del Regolamento regionale 19/16;*

6.a.3 Il concessionario/gestore dovrà curare la **perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione** fino al battente del mare, **della spiaggia libera confinante**, ove esiste, per una larghezza **di 15.00 metri** ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia dalle ore **19.30** alle ore **9.00**, qualora la stessa non sia oggetto di gestione tramite convenzione e comunque dovrà assicurarsi la pulizia nei periodi ove non sia assegnata in gestione ad altri soggetti, dovrà altresì provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede di cui è frontista ivi compresa la manutenzione del verde esistente. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e sistemati in appositi contenitori chiusi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.

6.a.4 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e non intralciare la circolazione dei bagnanti nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso. In particolare, in attesa dell'approvazione del P.U.A. devono essere rispettate le seguenti distanze minime : metri **4.50** tra le fila e metri **2.50** tra gli assi di ogni singolo sostegno degli ombrelloni;

6.a.5 Le spiagge in concessione, normalmente alla battigia, **devono** essere recintate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione - fatta salva la fascia dei **5,00** metri dalla

battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a cm. **100** che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Sono vietate recinzioni in rete metallica o filo spinato;

- 6.a.6** Negli stabilimenti balneari che non confinino almeno con un lato a un tratto di spiaggia libera o con un varco di accesso alla medesima, i concessionari hanno l'**OBBLIGO**, così come previsto dall'art.13 comma 3) del R.R. n°19/2016, di consentire al pubblico il **LIBERO** e **GRATUITO** accesso e transito attraverso gli stabilimenti stessi **esclusivamente** per raggiungere la battigia antistante la spiaggia in concessione e la fascia dei mt. 5,00 a ridosso di essa, anche ai fini della balneazione, con **DIVIETO ASSOLUTO di permanenza**, come già disposto al precedente **punto 5.a.2**, di occupare, anche se occasionalmente e momentaneamente con indumenti, attrezzature o altre suppellettili la fascia di cinque metri retrostante la battigia e fino alla prima fila di ombrelloni;
- 6.a.7** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso all'acqua ai diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia secondo le modalità di cui all'art 4 c. 1 lett. (f del Regolamento regionale 19/2016, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi pedonali da posizionare sulla spiaggia con le modalità di cui all'art. 16 c. 2 del Regolamento regionale n. 19/2016. dette opere dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 6.a.8** Oltre l'orario di apertura di cui al precedente punto 6.a.1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 6.a.9** I concessionari /gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi, ecc. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

- 6.b.1** Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, come indicato nel precedente punto 6.a.1., il servizio di assistenza bagnanti e salvataggio deve essere organizzato da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari secondo le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e da altre disposizioni di Pubblica Sicurezza.
- 6.b.2** Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare.
In caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili.
Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento.
- 6.b.3** Gli stabilimenti balneari ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine o case di vacanza e simili, sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il

periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione, secondo direttive impartite dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

6.b.4 I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali i pericoli noti e i rischi a carattere permanente.

C) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

6.c.1. Oltre a quanto previsto nel precedente art. 2 punto 2.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata all'ottenimento della **CONCESSIONE DEMANIALE**, della **licenza** di esercizio e dell'**autorizzazione sanitaria** rilasciate dalle competenti Autorità e alla regolarizzazione dei canoni demaniali ed imposta regionale.

6.c.2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

6.c.3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso . In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui al precedente punto 6.b.1 del presente articolo.

6.c.4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

6.c.5. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6.c.6. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6.c.7. I concessionari devono garantire **l'accesso gratuito** ai **servizi** igienici a **tutti** gli **utenti**, **anche se non clienti dello stabilimento balneare.**

6.c.8. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6.c.9. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°6 unità.

6.c.10. Le bevande non consumate nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DI ALTRE ATTIVITA' SU AREE DEMANIALI MARITTIME

7.1 Sul litorale del Comune di Minturno, nella fascia di libero transito è consentito l'esercizio del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti.

- 7.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante di prodotti destinati all'alimentazione sulle aree demaniali marittime, è consentito **ESCLUSIVAMENTE** ai possessori di autorizzazione comunale. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione della nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114 e s.m.i., della L. R. 33/99 e s.m.i. e del C.d.N..
- 7.3 Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
- 7.4 L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione di questo Comune, con esclusione di quelle in concessione a terzi, per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:
- *Esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 30 Settembre;*
 - *Dalle ore 09,00 alle ore 19,00, con tassativa interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00;*
 - *Esclusivamente a piedi o con mezzi a propulsione elettrica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nazionale e regionale per le attrezzature e mezzi utilizzati nella vendita di generi alimentari e, secondo le disposizioni del regolamento comunitario CE n.° 852/2004 e s.m.i; le attrezzature utilizzate e consentite per l'esercizio dell'attività di vendita itinerante sul demanio marittimo, sia di generi alimentari, sia di generi non alimentari, devono essere coperte da assicurazione RCT con i massimali previsti per legge;*
 - *Senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;*
- 7.5 In aree che saranno appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, in attesa dell'approvazione del PUA o di altra norma specifica e, secondo modalità da stabilirsi con successivi provvedimenti, potrà essere consentita l'attività di **scuola di vela - scuole di tavola a vela e scuole di nuoto**.
- 7.6 L'attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela, è consentito **ESCLUSIVAMENTE** ai concessionari di aree demaniali marittime e, in ogni caso, è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite ordinanze dell'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dall'ufficio Demanio del Comune.

ART. 8 **DISCIPLINA DELLA PESCA**

Fermo restando quanto stabilito all'art **5 punto 5.a.6**, nonché dagli artt. 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2/10/1968, n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve diverse specifiche disposizioni, durante la stagione balneare, dalle **ore 08.00 alle ore 24.00 E' VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla scogliera di Monte d'Oro e da quella di Monte d'Argento.**

ART.9 **CORRIDOI DI LANCIO**

- 9.1 I concessionari di aree destinate all'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti da diporto devono limitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza della unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua secondo le modalità stabilite con **ordinanze nn.° 53/07 - art. 5 e 116/07 della Capitaneria di Porto di Gaeta.**

ART.10 **ACCESSO E SERVIZI PER DISABILI E PER LE MAMME CON BAMBINI FINO A 3 ANNI**

- 10.1 Fermo restando l'obbligo di garantire, da parte dei concessionari, l'accesso a mare dei soggetti diversamente abili ed alle mamme con bambini, in passeggino, fino a 3 anni, con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, altresì anche gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Minturno, dovranno predisporre, al

fine di consentire la loro mobilità all'interno delle suddette aree, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio ovvero in convenzione di affidamento;

- 10.2** Detti percorsi nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n.104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- 10.3** Anche se non è previsto nel titolo concessorio, è fatto obbligo ai concessionari di dotare almeno uno dei servizi igienici di fasciatoio, apponendo idonea indicazione all'ingresso;
- 10.4** E' altresì fatto obbligo ai concessionari di consentire l'uso dei servizi igienici, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, di cui ai punti precedenti, rispettivamente, a tutti i disabili ed a tutte le mamme con bambini di età inferiore ai tre anni che ne facciano richiesta ancorchè non siano utenti del relativo stabilimento.

ART.11 **DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli **1164** e **1174** del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Minturno, l'ordinanza 21 in data 27/05/2015.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli **articoli 1161, 1164, 1169, 1174, 1231 e 1251** del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e dell'art. 20 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lg.vo 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **2.582,28 Euro a 15.493,70 Euro** e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Qualora concorrono forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli **artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione**.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.

Si da atto che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e sarà trasmessa in copia alla Capitaneria di Porto di Gaeta, all'ASL, al Comando VV.UU., al Comando Guardie Provinciali, al Comando CC. di Scauri e CC di Minturno, alla Guardia di Finanza e a tutti gli stabilimenti balneari.

Avverso la presente, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n° 1199 e s.m.i. rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Antonio D'ANGELO)

In calce alla presente ordinanza, si forniscono: una serie di **AVVERTENZE** e **CONSIGLI** per l'utenza ed una tabella contenente numeri utili per le emergenze in mare.

Ai sigg. bagnanti

- *Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono forti correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura è dell'acqua è di molto inferiore a quella ambiente;*
- *non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione*
- *non tuffarti mai se non sei provetto tuffatore, perfetto conoscitore dei fondali e sicuro dell'assenza di eventuali ostacoli o pericoli sommersi;*
- *fai il bagno solo se sei in perfette condizioni fisiche;*
- *quando fai il bagno, non allontanarti dai compagni, dalla riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;*
- *nei casi in cui è sull'arenile è issata la bandiera gialla, non allontanarti mai oltre i 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili ec.;*
- *non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa;*
- *entra in acqua gradatamente e mai dopo essere stato per troppo tempo esposto al sole, avendo cura di bagnarti con le mani prima lo stomaco e la pancia;*

TABELLA DEI NUMERI TELEFONICI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

Numero blu EMERGENZE in mare (chiamata gratuita)	1530
Capitaneria di Porto di Gaeta	0771-460088
Capitaneria di Porto di Gaeta Delegazione di Scauri	0771-681209
Guardia Costiera di Formia	0771-21552
Carabinieri	0771-65181
Ospedale Pronto Soccorso	0771-66101
Pronto Soccorso Balneare	0771-680812
Servizio Emergenza Sanitaria	118
Ufficio Demanio Comunale	0771-614272

NB. la tempestività di eventuali interventi di soccorso, è legata all'esatta descrizione dei luoghi e delle circostanze dell'evento.

F.to Il Responsabile del Servizio
(arch. Antonio D'ANGELO)